



# COMUNE di CASTROCIELO

*Provincia di Frosinone*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.ro	<b>9</b>
	<b>31.05.</b>
del	<b>2023</b>

**OGGETTO: Approvazione delle tariffe della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARI)  
ANNO 2023**

L'anno *duemilaventitrè*, il giorno *trentuno* del mese di *Maggio* alle ore 11:00 in **Castrocielo** e nell'apposita sala delle adunanze presso la sede del Comune, convocato dal Presidente del Consiglio con invito prot. n. 4576 in data 25.05.2023, si é riunito il Consiglio Comunale in sessione *straordinaria*, seduta *pubblica* in prima convocazione

	P	A		P	A
FANTACCIONE Giovanni - Sindaco	X				
VELARDO Andrea	X		PICCIRILLI Sara	X	
MATERIALE Roberto		X	SARRACINO Carmine	X	
MIRANTE Nicola	X		CERASI Graziano		X
DI VIZIO Pasqualino		X	MATERIALE Filippo	X	
VERNILE Giuseppe	X		MARINELLI Libero	X	
FRAIOLI Giovanni	X		FIGLIORELLI Maurizio		X

Assume la Presidenza il Consigliere Sig.Nicola **MIRANTE**  
Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Valentina **LEPORE**

È presente l'Assessore esterno Anna Vernile

**ACCERTATA** la validità della presente seduta, presenti 9 (NOVE)componenti il Consiglio;

### IL PRESIDENTE

- da atto che sono assenti giustificati i Consiglieri: R. Materiale, P. Di Vizio, G. Cerasi e M. Figliorelli
- sottopone al Consiglio la proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto corredata dei prescritti pareri ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Presidente espone il contenuto della presente deliberazione.

Il Sindaco interviene precisando che le tariffe tengono conto del decremento della popolazione e quindi le bollette potrebbero subire piccole modifiche rispetto allo scorso anno. Il pef è lo stesso dello scorso anno, non sono stati aggiornati i costi. L'obiettivo è quello di non gravare sulla cittadinanza.

Il Cons. Materiale condivide quanto detto dal Sindaco. Esprime preoccupazione per l'esternalizzazione del servizio che potrebbe avere costi importanti. Ha timore che i costi di esternalizzazione possano gravare sui cittadini e che possano essere addirittura superiori alle nuove maggiori entrate. Hanno timore che il cittadino ne risentirà.

Il Sindaco ribadisce la necessità di esternalizzare la riscossione dei tributi. Sono vicini ai cittadini. La società risultata aggiudicataria opera già sul territorio e ha sempre rispettato i cittadini. Bisogna tutelare chi paga; se tutti pagano, si pagherà di meno.

Il Cons. Materiale dichiara voto contrario del gruppo

La seduta si conclude alle ore 11.20.

## “IL CONSIGLIO

### VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'articolo 1, comma 651 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mente del quale *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;*
- l'articolo 1, comma 652 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mente del quale *“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati*

del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

**CONSIDERATO**, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico il comma 660 statuisce che *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

**VISTO** il Piano Economico Finanziario determinato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31.05.2022, dal quale emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2023 di euro 549.982,00 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021), così ripartito:

<i>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di <b>COSTO VARIABILE</b></i>	420.602
<i>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di <b>COSTO FISSO</b></i>	129.380

**RILEVATO** che:

- dall’analisi condotta, in atti, non è stata riscontrata alcuna situazione di possibile squilibrio economico finanziario dei gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani tale da determinare una revisione straordinaria *infra-periodo* del Piano Economico Finanziario MTR-2 2022-2025 redatto, validato e determinato nell’anno 2022, confermando pertanto gli importi, per l’anno 2023, in esso determinati e sopra riportati;
- a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri, per cui:

<b>TARIFFE TARI 2023</b>		<b>Utenze domestiche</b>	<b>Utenze non domestiche</b>
<b>Percentuale ripartizione</b>		<b>68,00%</b>	<b>32,00%</b>
<b>Totale costi variabili</b>	419.737,13	285.421,25	134.315,88
<b>Totale costi fissi</b>	128.514,85	87.390,10	41.124,75
<b>Totale costo del servizio</b>	<b>548.251,98</b>	<b>372.811,35</b>	<b>175.440,63</b>

**TENUTO CONTO**, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

**VISTA** l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti (TARI)" per l'anno 2023, di cui all'allegato A, relativo alle utenze domestiche, e all'Allegato B relativo alle utenze non domestiche;

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";

**VISTO** l'art. 3 comma 5-decies del D.L. 288/2021 che prevede dall'anno 2022 la possibilità per i Comuni di approvare i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ogni anno;

**DATO ATTO** che:

- il *Ministro dell'Interno in data 19.04.2023, che ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2023. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1;*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*";

**VISTO** il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

**VISTO** il Regolamento TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31.05.2023;

Tutto ciò premesso, visto e considerato;

Con votazione resa da n. 9 Consiglieri presenti e votanti il cui esito è:

**Favorevoli: 7**

**Contrari: 2 (Materiale, Marinelli)**

**Astenuti: 0**

**DELIBERA**

1) di approvare per l'anno 2023, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2023 di cui all'**Allegato A**)

relativa alle utenze domestiche ed all'**Allegato B**) relativa alle utenze non domestiche;

- 2) di quantificare in euro **548.251,98** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario al netto delle Entrate di cui all'Articolo 1.4 della Determinazione Arera n. 02/DRIF/2021.

La scomposizione del totale delle entrate tariffarie del PEF 2022-2025 MTR-2 per l'**Anno 2023** da articolare agli utenti è la seguente:

Tariffa variabile	Tariffa fissa	Tariffa Complessiva
<b>419.737,13</b>	<b>128.514,85</b>	<b>548.251,98</b>

- 3) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 4) di stabilire, ai sensi degli artt. 8-9-23 del Regolamento TARI, le agevolazioni riduzioni richieste dagli iscritti a ruolo sono posto a carico delle tariffe TARI ai sensi dell'art. 24 dello stesso Regolamento;
- 5) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 sia effettuato in n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze:
- **1° rata** entro il 31.08.2023;
  - **2° rata** entro il 31.10.2023;
  - **3° rata** entro il 31.12.2023;
  - **rata unica:** 31.08.2023;
- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 7) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 con successiva e separata votazione favorevole all'unanimità.

In merito alla sopra scritta proposta di deliberazione, giusto il disposto dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, il Responsabile del Servizio Economico- Finanziario e Tributi, richiesto, esprime parere favorevole e firma per conferma.

**IL RESPONSABILE DEI  
SERVIZI ECONOMICO FINANZIARIO**

Dr.ssa Daniela Cimillo



Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

Nicola Mirante



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dot.ssa Valentina Lepore

**PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stata pubblicata oggi all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi

Castrocielo 21.06.2023



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Sig. Domenico Infantino

ALBO N° 607 DEL 21.06.2023

IN SOSTITUZIONE DE MARCO ANTONELLA

**ESECUTIVITÀ**

Ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 31.05.2023

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, D.Lgs. n. 267/2000)
- perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, quarto comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Assegnata per l'esecuzione al Responsabile del Servizio:


Note:

Castrocielo 31.05.2023



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dot.ssa Valentina Lepore

<b>ORIGINALE</b>
COPIA conforme all'originale per uso amministrativo

Castrocielo 31.05.2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dot.ssa Valentina Lepore

